

ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via Cantù, 1
24127 Bergamo

Tel 3487831640
www.abbracciaperte-bergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ODV ABBRACCIAPERTE BERGAMO

in data 20/05/2022 alle ore 21:00 - Si è riunita l'assemblea dei soci della ODV Abbracciaperte Bergamo presso i locali della sede posta in via Cantù N°1 Bergamo

Ordine del giorno:

- a. Approvazione modifiche da apportare allo statuto per formalizzare l'iscrizione al RUNTS.
- b. Resoconto accoglienze famiglie ucraine
- c. Varie ed eventuali

Vengono proposti dal Presidente dell'odv Abbracciaperte Bergamo, il Presidente dell'assemblea Sig. Orlandi Mauro, ed il segretario Sig.ra Pizio Patrizia.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità.

Il presidente constatato, che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata,
- che sono presenti i soci: Bacis Barbara, Mascherati Antonio, Bettoni Christian, Francesca Maffioletti, Orlandi Mauro, Livio Parietti, Luciana Marini, Pizio Patrizia, Laura Sana, Roberta Bossa, Umberto Pelizzoli, Lino Boschini, Angeletti Carla, Giorgio Silva, Zanchi Andrea, Mariangela Viola, Giuseppe Bacis, Marisa Brena, Laura Locatelli (per delega a Laura Sana)

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti proposti nell'O.D.G.


- 1) Il Presidente segnala come l'Associazione sia "trasmigrata" dall'ormai abolito Registro Regionale del Volontariato al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gli uffici RUNTS competenti hanno avviato l'istruttoria di verifica dello statuto in vigore, al fine di controllare che lo stesso sia conforme con quanto stabilito dal decreto legislativo 117/2017 e sue successive integrazioni. In data 7 aprile 2022 è pervenuta comunicazione dell'Ufficio Runts – articolazione di Bergamo, in cui si segnalava l'esigenza di modificare nr 3 articoli dello Statuto vigente, al fine di poter procedere con il successivo consolidamento dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente segnala inoltre che, in base alla normativa vigente, le modifiche richieste, se effettuate entro il 31 maggio 2022, potranno essere effettuate usufruendo della procedura semplificata: con assemblea ordinaria e agevolazioni fiscali.

La segretaria legge ed illustra le modifiche da apportare allo Statuto.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Dopo breve discussione l'assemblea APPROVA all'unanimità la modifica allo statuto secondo le indicazioni dell'ufficio RUNTS competente.



ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via Cantù, 1
24127 Bergamo

Tel 3487831640
www.abbracciaperte-bergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com



2) Il presidente invita il Sig. Antonio Mascheretti a relazionare l'andamento dell'accoglienza delle famiglie ucraine.

Antonio racconta brevemente la storia delle 6 famiglie ucraine che Abbracciaperte Bergamo in collaborazione con la parrocchia, sta accogliendo. 4 mamme con i relativi figli sono accolte in altrettante famiglie della nostra associazione, le altre 2 sono collocate in appartamenti messi a disposizione da privati per i quali l'associazione provvede alle spese di locazione e delle utenze. Le famiglie si stanno integrando nel quartiere senza grossi problemi anche grazie al corso di italiano che stanno frequentando. I bambini sono stati iscritti a scuola e frequentano con entusiasmo. Il prossimo obiettivo è quello di trovare un lavoro alle mamme ucraine così che si possano rendere indipendenti, tutte hanno espresso il desiderio di lavorare. Nei prossimi mesi sarà importante continuare a sensibilizzare le persone per riuscire ad avere nuovi volontari che affianchino quelli già presenti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, alle ore 22,15 l'assemblea viene sciolta.

Segretario

Patrizia Pizio

Presidente

Sara Bacis

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 03/06/2022

Al n° 895

Serie 39

Importo € 9 (otto euro)





ABBACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

"ASSOCIAZIONE ABBACCIAPERTE BERGAMO - ODV"

Articolo 1- Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "**ASSOCIAZIONE ABBACCIAPERTE BERGAMO Organizzazione di Volontariato (o ODV)**", in breve Associazione.
L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede in Bergamo e la sua durata è illimitata.
Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di amministrazione.

Articolo 2- Finalità

1. L'organizzazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.
In particolare, intende:
Operare nei confronti di quanti siano in condizioni di bisogno e di sofferenza, che si trovano in precarie condizioni di salute ed in gravi difficoltà economiche e di assenza morale e materiale.
In modo particolare l'organizzazione è nata con l'intento di operare a favore di bambini bielorussi che vivono in zone contaminate dalle radiazioni nucleari, organizzando e promuovendo l'ospitalità sul territorio bergamasco per migliorare la loro salute fisica, sociale e morale. Per raggiungere gli scopi prefissati, l'organizzazione opera anche in convenzione con enti pubblici o privati.

Articolo 3- Attività di interesse generale

1. L'organizzazione nel perseguire gli scopi di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma1 del D.Lgs. 117/2017. Intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 192, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163



q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'associazione si propone di realizzare:

- a. Progetti Sanitari mirati ad alleviare, limitare, curare dove possibili le conseguenze patologiche di agenti inquinanti e delle radiazioni nucleari sui bambini; fornire un'adeguata assistenza di base a bambini a rischio di malattie infettive e di AIDS; curare lo sviluppo fisico e psicologico con interventi di medicina preventiva; formazione di professionisti sanitari su tecniche e protocolli di intervento sanitario.
- b. Progetti educativi, realizzare corsi di formazione professionale, finalizzati a dare ai ragazzi senza famiglia un aiuto concreto all'inserimento al lavoro; realizzare forme di sostegno economico a ragazzi orfani che intraprendono gli studi universitari
- c. Progetti di sviluppo, finanziare attività e realizzare infrastrutture che possono contribuire a rafforzare l'autonomia delle comunità locali e migliorare la qualità della vita dei ragazzi ospiti.
- d. Utilizzare i mezzi e sistemi formativi e informativi per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà.
- e. Progetti di sostegno fornire a Comunità e Istituzioni, aiuti umanitari per migliorare la qualità della vita dei bambini che vivono in condizioni di indigenza. L'intervento si realizza, dopo aver appurato le necessità, con l'invio di cibo, vestiario, materiale igienico sanitario e didattico.
- f. Per raggiungere gli scopi prefissati, l'organizzazione opera anche in convenzione con enti pubblici o privati.

3. Al fine di svolgere le proprie attività a favore di terzi, l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

4. L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4- Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5- Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6- Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati, di Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a far parte dell'organo di amministrazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Tutti i soci hanno diritto di voto, anche i soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori/tutori. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7- Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non ha carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio di riferimento.



3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Gli associati hanno il diritto:
 - a. Di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire cariche associative;
 - b. Di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi e controllarne l'andamento;
 - c. Di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
 - d. Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5. Gli associati sono obbligati:
 - a. Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali,
 - b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione/ dall'assemblea.

Articolo 8- Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato, deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati, mediante raccomandata o PEC, inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Articolo 9- Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite né dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10- Organi sociali


1. Organi dell'organizzazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. L'organo di amministrazione
 - c. Il Presidente
 - d. L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
 - e. Il revisore legale, nei casi previsti dalla legge
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere ricorrevoli. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore legale;
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11- L'Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163




5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.
7. E' possibile intervenire in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o deliberare di escludere, garantendo ad esse la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - h. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - i. Fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13-Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli associati.
3. L'avviso di convocazione è inviato almeno 10 giorni prima della data stabilita mediante comunicazione scritta e/o mediante posta elettronica o con altro mezzo che certifichi la ricezione




ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163

della comunicazione da parte dei destinatari; è reso pubblico, ove possibile, nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. L'avviso di comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla assemblea straordinaria, trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione, alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.



Articolo 15 – Organo di amministrazione


1. L'Organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti: il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carico per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 – Competenze dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione ha il compito di:
 - a. Compire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f. proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;

ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163



- m. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo stesso e alle Assemblee;
- q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Articolo 17 – Funzionamento dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del l'Organo di amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'organo di amministrazione è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) gironi prima della data prevista con le stesse modalità.
3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto
5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei sui componenti eletti.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente
7. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione

Articolo 18 – Il Presidente


1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto
2. Il Presidente:
 - a. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. Da esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione;
 - c. Può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
 - d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - f. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte a: Soci, Terzi e Pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Articolo 19 – Il Segretario (se previsto)

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive, le riunioni di Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione agli associati che lo richiedano, secondo quanto previsto dall'art.22 comma 5.

Articolo 20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co .2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n.231, qualora applicabili, non sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti di monitoraggio svolti dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. AL superamento dei limiti di cui all'Art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre (3) arbitri, amichevoli compositori nominati dal Presidente del tribunale competente.
2. Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta (90) giorni.

Articolo 22 – Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. Il libro degli Associati
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione
 - d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e eventuali altri organi sociali (se istituiti)
 - e. Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I Libri di cui alle lettere a) b) c) e) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni Verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario.



5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno. I libri sociali sono conservati in un armadio presso la sede sociale.

Articolo 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
- Quote Sociali;
 - Contributi Pubblici;
 - Contributi Privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Rimborsi derivati da convenzioni;
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - Rimborsi delle spese effettivamente sostenuti dall'Associazione purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del C.1 Art 84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dai limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24 – Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 – Esercizio sociale

- L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'articolo 13 del D.Lgs.117/2017 e sue successive modifiche.
- La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ABBRACCIAPERTE BERGAMO
Via C. Cantù, 1
24127 Bergamo (BG)
ITALY

Tel. +39 3487831630
www.abbracciapertebergamo.it
abbracciapertebg@gmail.com
C.F. 95181120163

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elencati dall'organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.
2. Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Articolo 28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Articolo 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sarà
Fotisse Pisto
Bacin Girone
Meloni

Barbara Bacin
Dani
Giuseppe Pano
F.F.F.
Riccardo